

FASCICOLO INFORMATIVO

Polizza Collettiva di Assicurazione Vita

N°9188

“Mutuo Protetto”

Deutsche Bank Mutui S.p.A.

Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti:

- 1) Nota Informativa;
- 2) Glossario;
- 3) Condizioni di Assicurazione;
- 4) Modulo di Adesione;

deve essere consegnato all'Assicurato prima dell'adesione alla Polizza Collettiva.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Polizza Collettiva n°9188 – Fascicolo Informativo – Copertina - Pagina 1 di 1



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Inneri, 1
CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritto all'Albo gruppi
assicurativi n. 018
Società controllata, tramite
A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Le nostre divisioni commerciali

Allianz  **Lloyd Adriatico**

Allianz  **RAS**

Allianz  **Subalpina**

NOTA INFORMATIVA
Polizza Collettiva di Assicurazione Vita n°9188
“Mutuo Protetto”
Deutsche Bank Mutui S.p.A.
Data ultimo aggiornamento 01-12-2010

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
L'Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima dell'adesione alla Polizza Collettiva.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

- 1. Informazioni Generali** Impresa: Allianz S.p.A., società controllata, tramite ACIF SpA, da Allianz SE – Monaco (Germania).
Sede legale: Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
Recapito telefonico: 800.68.68.68
Sito Internet: www.allianz.it
Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n°018.
- 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa** Il Patrimonio netto della Società è pari a euro 3.624.000.000.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a euro 403.000.000.
La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a euro 2.334.000.000.
L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita è pari a 194,2,1% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2009.

B. INFORMAZIONI SULLA POLIZZA COLLETTIVA

- 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte** L'Assicurazione ha una durata pari a ottantaquattro mesi (sette anni).
Non è previsto il tacito rinnovo.
Per maggior dettaglio si rinvia all'art.8 – “Durata dell'Assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione.
- Coperture assicurative offerte**
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
a) prestazioni in caso di decesso.
Si rinvia per la disciplina specifica all'art.1 – “Oggetto dell'Assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione.
- AVVERTENZA** Sono previste limitazioni ed esclusioni dell'Assicurazione, nonché ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento della Prestazione Assicurata. Per maggior dettaglio si rinvia agli artt.1 – “Oggetto dell'Assicurazione”; 2 – “Periodo di Carenza”; 3 – “Esclusioni”; 6 – “Persone non assicurabili”; 11 – “Prestazione Assicurata per singolo Assicurato – Limiti di assicurabilità”; delle Condizioni di Assicurazione.
- AVVERTENZA** Prima di sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute riportata nel Modulo di Adesione è necessario verificare l'esattezza e la veridicità delle dichiarazioni in essa contenute. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- 4. Premi** Il Premio è indipendente dall'età e dal sesso dell'Assicurato ed è determinato in base all'importo erogato del Mutuo.
Si rinvia per la disciplina specifica all'art.10 – “Determinazione del Premio” delle Condizioni di Assicurazione.
Il Premio deve essere corrisposto anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione.
Il Premio è corrisposto dall'Assicurato all'Impresa in forma unica ed anticipata per il tramite del Contraente. Il Contraente trattiene l'ammontare del Premio direttamente dall'importo del mutuo.
- AVVERTENZA** Non è previsto alcuno sconto del Premio, neanche in relazione alla durata dell'Assicurazione.
- Composizione del premio**
– Premio puro – 53,00%
– costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) – 47,00%, di cui
– importo percepito dall'intermediario – 40,00%
- Esempio**
– Premio unico anticipato - € 1.000,00
– Premio puro – € 530,00
– costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) – € 470,00, di cui
– importo percepito dall'intermediario – € 400,00
- AVVERTENZA** Nel caso di estinzione anticipata del Mutuo rispetto la Data di scadenza, oppure di trasferimento del Mutuo ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest'ultimo, oppure di recesso da parte dell'Assicurato dalla collegata Polizza Collettiva Danni n°50541037, qualora gli eventi di cui sopra avvengano prima della scadenza dell'Assicurazione, l'Assicurazione stessa cesserà a decorrere dalla data di estinzione o di surroga o di recesso e l'Assicurato avrà diritto ad ottenere dall'Impresa il rimborso della quota parte di Premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto. L'Assicurato potrà, in alternativa alla cessazione dell'Assicurazione, richiedere espressamente all'Impresa di mantenere inalterata ed operativa l'Assicurazione medesima fino alla data di scadenza originaria del Mutuo. Per maggior dettaglio si rinvia all'art.12 – “Estinzione anticipata, surroga del Mutuo – Recesso dell'Assicurato dalla collegata Polizza Collettiva Danni” delle Condizioni di Assicurazione.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. Costi gravanti direttamente sul Contraente I costi della Polizza Collettiva sono interamente gravanti sull'Assicurato. Non sono previsti costi gravanti sul Contraente.

Costi gravanti sul premio

- costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) – 47,00%, di cui
- importo percepito dall'intermediario – 40,00%

Esempio

- Premio unico anticipato - € 1.000,00
- Premio puro – € 530,00
- costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) – € 470,00, di cui
- importo percepito dall'intermediario – €400,00

6. Regime Fiscale Il Premio non è soggetto ad alcuna imposta. Sul Premio pagato, fino ad un massimo di 1.291,14 euro, viene riconosciuta all'Assicurato una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% del Premio stesso.

D. ALTRE INFORMAZIONI SULLA POLIZZA COLLETTIVA

7. Modalità di perfezionamento del contratto L'adesione alla Polizza Collettiva è consentita soltanto alle persone fisiche intestatarie o cointestatarie di un Mutuo erogato dal Contraente. Per la disciplina specifica si rinvia agli artt.4 – “Modalità di adesione alla Polizza Collettiva”; 5 – “Documentazione da consegnare all'Assicurato al momento dell'adesione alla Polizza Collettiva”; delle Condizioni di Assicurazione.

8. Diritto di recesso L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione entro sessanta giorni dalla data di adesione alla Polizza Collettiva con effetto dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa.

L'Impresa provvede al rimborso del Premio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia all'art.9 – “Diritto di recesso dell'Assicurato” delle Condizioni di Assicurazione.

9. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione **AVVERTENZA** Nella Polizza Collettiva sono previste modalità e termini per la denuncia dei sinistri. Per la disciplina specifica alla documentazione da consegnare all'Impresa si rinvia all'art.14 – “Obblighi in caso di Sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.

L'Impresa provvede al pagamento della prestazione dovuta entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria per la liquidazione. Per la disciplina specifica si rinvia all'art.15 – “Beneficiario - Pagamento della Prestazione Assicurata” delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).

Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti, entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n°266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Legge applicabile alla Polizza Collettiva La legislazione applicabile alla Polizza Collettiva è quella italiana.

11. Lingua in cui è redatta la Polizza Collettiva La Polizza Collettiva, ogni documento ad essa allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatte in lingua italiana.

12. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Allianz S.p.A.

Servizio Clienti - Pronto Allianz
Corso Italia 23 – 20122 Milano (Italia)
Numero Verde 800.68.68.68
Fax 02 72.16.91.45
Indirizzo e-mail info@allianz.it


Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa al seguente indirizzo:

ISVAP

Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA (Italia)

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa



GLOSSARIO
Polizza Collettiva di Assicurazione Vita n°9188
“Mutuo Protetto”
Deutsche Bank Mutui S.p.A.
Data ultimo aggiornamento 01-12-2010

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:

Assicurato

il soggetto sulla cui vita è stipulata l'Assicurazione e cioè la persona fisica, intestataria o cointestataria di un Mutuo erogato dal Contraente, che abbia aderito alla presente Polizza Collettiva;

Assicurazione

il contratto di assicurazione;

Beneficiario

il soggetto al quale spetta la Prestazione Assicurata in caso di decesso dell'Assicurato;

Capitale Residuo

il debito residuo in linea capitale calcolato con un piano di ammortamento teorico alla francese a frazionamento mensile, determinato in base all'Importo Erogato del Mutuo, alla Durata del Mutuo e ad un tasso annuo nominale (TAN) pari al 6,0%;

Contraente

il soggetto che stipula l'Assicurazione con l'Impresa per conto degli Assicurati e cioè Deutsche Bank Mutui S.p.A.;

Data di scadenza del Mutuo

la data di scadenza dell'ultima rata del Mutuo, così come prevista dal piano di ammortamento originario;

Durata del Mutuo

la durata, espressa in mesi interi (approssimando all'intero superiore), del periodo di tempo intercorrente tra la data di stipula e la Data di scadenza del Mutuo, compreso eventuale periodo di preammortamento;

Importo Erogato del Mutuo

l'importo del Mutuo erogato dal Contraente all'Assicurato;

Impresa

Allianz S.p.A.;

Modulo di Adesione

il documento sottoscritto dall'Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all'Assicurazione;

Mutuo

il contratto stipulato tra il Contraente e l'Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili;

Periodo di Carezza

il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante;

Polizza Collettiva

il documento che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse degli Assicurati;

Premio

la somma dovuta dall'Assicurato all'Impresa in relazione all'Assicurazione;

Prestazione Assicurata

la somma dovuta dall'Impresa al Beneficiario in caso di Sinistro;

Questionario Medico

il modulo contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato;

Quota Assicurata

la quota parte, espressa in percentuale, dell'Importo erogato del Mutuo che si deve intendere assicurata;

Rapporto Visita Medica

il modulo che deve essere compilato da un medico italiano relativo allo stato di salute dell'Assicurato;

Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza Collettiva di Assicurazione Vita n°9188
“Mutuo Protetto”
Deutsche Bank Mutui S.p.A.
Data ultimo aggiornamento 01-12-2010

Art.1 – Oggetto dell’Assicurazione

L’Impresa garantisce il pagamento della Prestazione Assicurata in caso di decesso dell’Assicurato, qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali, che dovesse verificarsi durante il periodo di validità dell’Assicurazione.

In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza dell’Assicurazione non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa ed il Premio pagato rimane acquisito da quest’ultima.

La Prestazione Assicurata non è cumulabile con eventuali indennizzi per invalidità permanente totale corrisposti all’Assicurato ai sensi della Polizza Collettiva Danni n°50541038 stipulata dal Contraente con Allianz S.p.A.

Art.2 – Periodo di Carenza

Per i Sinistri conseguenti a malattia viene previsto un Periodo di Carenza di trenta giorni dalla data di adesione alla Polizza Collettiva; qualora il decesso avvenga, oppure la malattia insorga o venga diagnosticata entro trenta giorni da tale data, la garanzia non sarà operante.

Art.3 - Esclusioni

È escluso dall’Assicurazione il decesso causato da:

- a) malattie, malformazioni e stati patologici già noti all’Assicurato alla data di adesione alla Polizza Collettiva in quanto già manifestatisi e/o diagnosticati a tale data; esclusione non operante nel caso di presentazione da parte dell’Assicurato del Questionario Medico o del Rapporto Visita Medica;
- b) infortuni verificatisi prima della data di adesione alla Polizza Collettiva;
- c) suicidio che avvenga nei primi ventiquattro mesi dalla data di decorrenza dell’Assicurazione;
- d) atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato;
- e) dolo dei Beneficiari;
- f) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
- g) imprese temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa;
- h) ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
- i) epilessia, malattie mentali, psicosi e disturbi gravi della personalità;
- j) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore oppure, in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, l’Assicurato stesso non abbia, al momento del Sinistro, i requisiti atti ad ottenere il rinnovo;
- k) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore su circuiti o piste, nonché in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- l) uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, o di aeromobili di aeroclubs, o di apparecchi per il volo da diporto sportivo, o di ultraleggeri;
- m) pratica da parte dell’Assicurato di arti marziali, atletica pesante, guidoslitta (bob), bungee jumping, kayak, canoa fluviale, torrentismo, idrospeed, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi, rugby, salto dal trampolino con sci o idrosci, kitesurf, alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA, arrampicata libera (free climbing), sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, skeleton, speleologia, paracadutismo, immersione con autorespiratore, sport aerei in genere;
- n) pratica di qualunque sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
- o) partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- p) guerre internazionali o civili e insurrezioni; qualora l’Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, sono esclusi i Sinistri accaduti oltre il periodo massimo di quattordici giorni dall’inizio di tali eventi;
- q) partecipazione a operazioni e interventi militari derivanti da obblighi verso lo stato italiano fuori dai confini di quest’ultimo o da richiamo al servizio militare per esercitazioni, incarichi o missioni;
- r) sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie ad essa collegate;
- s) movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
- t) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- u) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’Assicurazione;
- v) cure dimagranti e dietetiche.

Art.4 - Modalità di adesione alla Polizza Collettiva

L’Assicurazione di ciascun Assicurato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell’Assicurato stesso, di un Modulo di Adesione redatto in duplice copia (rispettivamente per l’Assicurato e per il Contraente/Impresa).

La sottoscrizione del Modulo di Adesione comporta la contemporanea adesione da parte dell’Assicurato anche alla Polizza Collettiva Danni n°50541038, stipulata dal Contraente con Allianz S.p.A., avente per oggetto le garanzie di invalidità permanente totale, inabilità temporanea totale, perdita di impiego, ricovero ospedaliero.

Ogni Modulo di Adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- a) numero di rapporto del Mutuo;
- b) dati anagrafici dell'Assicurato;
- c) data di decorrenza della garanzia (deve corrispondere alla data di stipula del Mutuo);
- d) Importo Erogato del Mutuo;
- e) Quota Assicurata;
- f) Somma assicurata iniziale (deve corrispondere all'importo erogato del Mutuo moltiplicato per la Quota Assicurata);
- g) Premio unico anticipato;
- h) costi complessivi (spese di acquisizione e gestione);
- i) importo percepito dall'intermediario.

Dovrà inoltre risultare sottoscritta da parte dell'Assicurato l'apposita dichiarazione attestante l'avvenuta consegna da parte del Contraente del Fascicolo Informativo prima dell'adesione alla Polizza Collettiva.

Ciascun Assicurato dovrà infine alternativamente, secondo quanto evidenziato dalla tabella sottoriportata:

- A) sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute riportata all'interno del Modulo di Adesione;
- B) compilare il Questionario Medico;
- C) fornire il Rapporto Visita Medica e ad altri eventuali esami medici secondo le indicazioni fornite dall'Impresa.

Nel caso in cui sussistano in capo all'Assicurato più adesioni alla presente Polizza Collettiva o ad altre Polizze Collettive dello stesso tipo stipulate fra il Contraente e l'Impresa, l'Importo Erogato del Mutuo moltiplicato per la Quota Assicurata da considerare sarà pari alla somma di tutti i singoli importi relativi all'Assicurato stesso.

Importo Erogato del Mutuo x Quota Assicurata	Età alla stipula da 18 a 59 anni compiuti	Età alla stipula da 60 a 62 anni compiuti
Fino € 200.000,00	A Dichiarazione buono stato di salute	B Questionario Medico
Oltre € 200.000,00 Fino € 300.000,00	B Questionario Medico	B Questionario Medico
Oltre € 300.000,00 Fino € 520.000,00	C Rapporto Visita Medica	C Rapporto Visita Medica

Le spese relative al Rapporto Visita Medica ed agli accertamenti medici sono a totale carico dell'Assicurato.

L'Impresa, relativamente alle modalità B (compilazione Questionario Medico) e C (Rapporto Visita Medica), si riserva il diritto, una volta esaminata la documentazione sanitaria, di decidere circa l'accettazione o il rifiuto dell'ammissione alla copertura assicurativa.

Le informazioni inerenti lo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la data di stipula del Mutuo intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell'Assicurato, l'Assicurato stesso deve darne sollecita comunicazione all'Impresa prima della stipula, per il tramite del Contraente al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste.

Per ciascun Assicurato la garanzia è da ritenersi operante soltanto nel caso in cui la stipula del Mutuo avvenga entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e della Dichiarazione di Buono Stato di Salute, oppure dalla data di presentazione della documentazione sanitaria, ove prevista, sempreché l'Impresa abbia espresso parere favorevole all'ammissione in copertura. Nel caso in cui la stipula del Mutuo avvenga successivamente al termine sopraindicato, l'Assicurato è tenuto a ripetere nuovamente le formalità di ammissione di cui sopra, anche se non sono intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute.

Il Questionario Medico e la documentazione del Rapporto Visita Medica devono essere inviati in busta chiusa a Allianz S.p.A. presso Cardif - Via Tolmezzo, 15 - Palazzo D - 20132 Milano, per il tramite del Contraente.

Il rifiuto o la conferma dell'ammissione in copertura vengono comunicati dall'Impresa all'Assicurato e, per conoscenza, al Contraente.

Per ciascun Mutuo cointestato possono essere assicurati fino a due cointestatari.

In caso di più cointestatari Assicurati, per ciascun Assicurato l'Assicurazione sarà operante pro quota (Quota Assicurata pari a 50%).

Art.5 – Documentazione da consegnare all'Assicurato al momento dell'adesione alla Polizza Collettiva

All'Assicurato dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- a) Modulo di Adesione;
- b) Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
- c) Fascicolo Informativo.

Una copia del Modulo di Adesione e dell'Informativa privacy, entrambi sottoscritti dall'Assicurato, dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente all'Impresa qualora ne faccia richiesta.

Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo dei documenti di cui sopra, renderà nulla e quindi inoperante l'Assicurazione.

Art.6 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili con la presente Polizza Collettiva le persone che:

- a) alla data di stipula del Mutuo siano di età inferiore a diciotto anni o maggiore di sessantadue anni compiuti;
- b) abbiano stipulato un Mutuo di durata superiore a quattrocentoventi mesi;
- c) non siano residenti in Italia.

Art.7 - Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione

Il Premio è corrisposto dall'Assicurato all'Impresa in forma unica ed anticipata per il tramite del Contraente.

Per ciascun Assicurato l'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo a condizione che l'Assicurato stesso:

- a) abbia sottoscritto il Modulo di Adesione,
 - b) abbia sottoscritto la Dichiarazione di Buono Stato di Salute; ovvero
 - c) abbia compilato il Questionario Medico e questo sia stato valutato positivamente ed accettato preventivamente dall'Impresa; ovvero
 - d) si sia sottoposto a visita medica il cui Rapporto Visita Medica sia stato valutato positivamente ed accettato preventivamente dall'Impresa;
- e sia stato pagato il relativo Premio.

Art.8 - Durata dell'Assicurazione

Per ciascun Assicurato l'Assicurazione ha una durata pari a ottantaquattro mesi (sette anni) indipendentemente dalla durata del Mutuo sottoscritto dall'Assicurato stesso.

Fatto salvo quanto disciplinato dagli artt.9 – "Diritto di recesso dell'Assicurato" e 12 – "Estinzione anticipata, surroga del Mutuo – Recesso dell'Assicurato dalla collegata Polizza Collettiva Danni", l'Assicurazione rimarrà operativa fino alla sua scadenza originaria anche in caso di risoluzione della Polizza Collettiva.

L'Assicurazione cesserà comunque, anche prima della scadenza del settimo anno e senza alcun rimborso di Premio, dalle ore 24 del giorno in cui verrà liquidato all'Assicurato un indennizzo per invalidità permanente totale derivante dalla Polizza Collettiva Danni n°50541037 collegata alla presente Polizza Collettiva.

Art.9 – Diritto di recesso dell'Assicurato

L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione entro trenta giorni dalla data di adesione alla Polizza Collettiva con effetto dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa.

Il recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso la filiale del Contraente presso cui è stato acceso il Mutuo che ne darà comunicazione all'Impresa.

L'Impresa provvederà al rimborso del Premio all'Assicurato per il tramite del Contraente.

Art.10 - Determinazione del Premio

Per ciascun Assicurato il Premio viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione ed è determinato applicando la seguente formula.

$$P = T \times I_e \times Q_a$$

dove:

- P Premio unico anticipato
T tasso, pari a 2,46%
I_e Importo Erogato del Mutuo
Q_a Quota Assicurata

Non è previsto alcuno sconto del Premio, neanche in relazione alla durata dell'Assicurazione.

Art.11 – Prestazione Assicurata per singolo Assicurato - Limiti di assicurabilità

La Prestazione Assicurata per ciascun Assicurato è variabile nel tempo; corrisponde inizialmente all'Importo Erogato del Mutuo sottoscritto dall'Assicurato medesimo moltiplicato per la Quota Assicurata e successivamente decresce e corrisponde in ogni momento al Capitale Residuo moltiplicato per la Quota Assicurata medesima.

La massima Prestazione assicurabile viene stabilita pari a € 520.000,00 e in nessun caso l'Impresa sarà quindi tenuta a pagare, per singola adesione, importo maggiore di tale somma.

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato un importo maggiore di € 520.000,00 anche nel caso in cui sussistano, in capo all'Assicurato medesimo, più adesioni alla presente Polizza Collettiva o ad altre Polizze Collettive dello stesso tipo stipulate fra il Contraente e l'Impresa.

La Prestazione Assicurata non può cumularsi con l'indennizzo per invalidità permanente totale derivante dalla collegata Polizza Collettiva Danni n°50541038.

Art.12 – Estinzione anticipata, surroga del Mutuo – Recesso dell'Assicurato dalla collegata Polizza Collettiva Danni

Nel caso di:

- a) estinzione anticipata del Mutuo rispetto la Data di scadenza;
- b) trasferimento del Mutuo ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest'ultimo;
- c) recesso dell'Assicurato, ai sensi dell'art.10 – "Estinzione anticipata, surroga del Mutuo – Recesso dell'Assicurato" delle Condizioni di Assicurazione della collegata Polizza Collettiva Danni n°50541038;

qualora gli eventi di cui sopra avvengano prima della scadenza dell'Assicurazione, l'Assicurazione stessa cesserà a decorrere dalla data di estinzione o di surroga o di recesso e l'Assicurato avrà diritto ad ottenere dall'Impresa il rimborso della quota parte di Premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto.

Il calcolo dell'importo da rimborsare per ciascun Assicurato sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$R = P_{pu} \times \frac{(N-K)}{N} + H \times \frac{(N-K)}{N}$$

dove:

- R importo da rimborsare
P Premio unico anticipato
P_{pu} Premio unico anticipato puro = P – H
H costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)
N Durata dell'Assicurazione pari a 84 mesi
K durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi (dato arrotondato per eccesso)

L'Impresa provvederà al rimborso del Premio all'Assicurato per il tramite del Contraente.

L'Assicurato potrà, in alternativa alla cessazione dell'Assicurazione come sopra descritta, richiedere espressamente all'Impresa di mantenere inalterata ed operativa l'Assicurazione medesima fino alla data di scadenza, eventualmente designando un nuovo Beneficiario; la richiesta dovrà essere formulata per iscritto all'Impresa tramite il Contraente contestualmente all'operazione di estinzione anticipata oppure di trasferimento del Mutuo.

In caso di estinzione parziale del Mutuo non si procederà ad alcuna restituzione di Premio e l'Assicurazione rimarrà operante fino alla scadenza originaria come se l'estinzione parziale non fosse avvenuta.

Art.13 – Estensione territoriale

L'Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo.

Art.14 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di decesso dell'Assicurato, gli aventi causa devono:

- a) farne denuncia per iscritto all'Impresa nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro stesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare all'Impresa al seguente indirizzo:

Allianz S.p.A.
presso Cardif
Via Tolmezzo, 15 - Palazzo D
20132 Milano

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione Assicurata ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo di denuncia di Sinistro debitamente compilato; tale modulo è disponibile presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Mutuo oppure può essere ottenuto contattando l'Impresa al numero verde 800 13 59 32, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Telefonando a tale numero potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro ed alla documentazione da fornire.

- b) fornire copia del Modulo di Adesione debitamente compilato e sottoscritto da cui deve risultare, ove prevista, anche la sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute ivi contenuta;
- c) fornire certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall'ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- d) fornire certificato medico attestante la causa del decesso;
- e) fornire copia del piano di ammortamento finanziario originario del Mutuo.

In presenza di particolari esigenze istruttorie ed al fine di integrare le risultanze già acquisite, l'Impresa si riserva inoltre di richiedere ulteriori documenti in relazione alle circostanze in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato, quali ad esempio:

- 1) relazione del medico curante ovvero, se vi è stato ricovero in ospedale, copia integrale della cartella clinica, completa di anamnesi, relativa al primo ricovero subito dall'Assicurato;
- 2) in caso di decesso conseguente ad infortunio, omicidio o suicidio, copia di un articolo di giornale (se disponibile) che riporti le circostanze dell'accaduto e, non appena possibile, copia del verbale dell'Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti.

In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la documentazione sanitaria deve essere certificata da un medico italiano.

Art.15 – Beneficiario - Pagamento della Prestazione Assicurata

In caso di decesso dell'Assicurato il beneficio della Prestazione Assicurata spetta al Contraente, salvo eventuale designazione di un diverso Beneficiario secondo quanto disciplinato dall'art.12 – “Estinzione anticipata, surroga del Mutuo - Recesso dell'Assicurato dalla collegata Polizza Collettiva Danni”.

L'Impresa provvede al pagamento della Prestazione Assicurata dovuta nei confronti del Contraente in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla data di pervenimento della documentazione completa richiesta comprovante il Sinistro.

Il Contraente utilizzerà la Prestazione Assicurata corrisposta dall'Impresa per la riduzione del debito dell'Assicurato derivante dal Mutuo e renderà disponibili agli eredi e/o aventi causa dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto a tale debito.

Il pagamento della Prestazione Assicurata avrà piena efficacia liberatoria nei confronti dell'Impresa. Il Contraente si impegna sin d'ora a manlevare ed a tenere indenne l'Impresa da ogni pretesa che possa essere avanzata in relazione al predetto pagamento.

Art.16 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione Assicurata nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art.17 – Altre assicurazioni

Resta convenuto che la copertura assicurativa prestata dall'Impresa con la presente Polizza Collettiva può cumularsi con altre coperture assicurative contratte dall'Assicurato.

Art.18 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



MODULO DI ADESIONE
Polizze Collettive di Assicurazione Vita n°9188 e Danni n°50541038
“Mutuo Protetto”
Deutsche Bank Mutui S.p.A.
 Data ultimo aggiornamento 01-12-2010

Dati Mutuo		
N° rapporto _____		
Dati Assicurato		
Cognome	Nome	Codice Fiscale

Dati copertura assicurativa		
Decorrenza (data di stipula del Mutuo) _____		
Durata: ottantaquattro mesi		
Importo Erogato del Mutuo € _____	Quota Assicurata	<input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 50%
Prestazione Assicurata/Somma assicurata iniziale (pari all'Importo Erogato del Mutuo moltiplicato per la Quota Assicurata)		
€ _____		
Premio unico anticipato		
Polizza Collettiva Vita € _____		
Polizza Collettiva Danni € _____ (comprensivo di imposte nella misura del 2,5%)		
Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)		
Polizza Collettiva Vita € _____		
Polizza Collettiva Danni € _____		
Importo percepito dall'intermediario		
Polizza Collettiva Vita € _____		
Polizza Collettiva Danni € _____		

PRENDO ATTO che Deutsche Bank Mutui S.p.A. (“Banca”) ha stipulato con Allianz S.p.A. (“Allianz”), per conto dei propri clienti intestatari o cointestatari di un Mutuo da essa erogato, la Polizza Collettiva di Assicurazione Vita n°9188 (“Polizza Vita”), concernenti una copertura assicurativa per i casi di morte, e la Polizza Collettiva di Assicurazione Danni n°50541038 (“Polizza Danni”) concernente una copertura assicurativa per i casi di Invalidità Permanente Totale; di Inabilità Temporanea Totale (operante per i soli Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti Pubblici); di Perdita d’Impiego (operante per i soli Lavoratori Dipendenti Privati); di Ricovero Ospedaliero (operante per i soli Non Lavoratori).

DICHIARO di aderire in qualità di Assicurato alle **Polizze Vita e Danni**.

AUTORIZZO la Banca a trasmettere a Allianz le informazioni, contenute nel contratto di Mutuo, necessarie per l’esecuzione delle **Polizze Vita e Danni**.

PRENDO ATTO che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo, a condizione che siano stati sottoscritti il presente Modulo di Adesione e la Dichiarazione di Buono Stato di Salute in esso contenuta (ovvero, siano stati prodotti il Questionario Medico oppure il Rapporto Visita Medica e questi siano stati valutati positivamente ed accettati preventivamente da Allianz) e siano stati pagati i relativi Premi, e termina dopo ottantaquattro mesi.

PRENDO ATTO che, per il caso di morte, il beneficio della Prestazione Assicurata in base alla **Polizza Vita** spetta alla Banca che accetta.

DÒ MANDATO irrevocabile alla Banca, anche nell’interesse di quest’ultima, per i casi di Invalidità Permanente Totale, di Inabilità Temporanea Totale, di Perdita d’Impiego e di Ricovero Ospedaliero, ad incassare ogni indennizzo dovuto da Allianz in base alla **Polizza Danni**.

DÒ MANDATO irrevocabile alla Banca di effettuare in nome e per conto mio il pagamento dei Premi a favore di Allianz. La Banca tratterà l’ammontare dei Premi direttamente dall’importo del Mutuo.

Data _____ Firma Assicurato _____



DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Agli effetti della validità delle suddette **Polizze Vita e Danni** **DICHIARO** espressamente di:

- a) esprimere il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla mia vita ai sensi dell'art.1919 del Codice Civile;
- b) aver letto, approvato ed accettare le Condizioni di Assicurazione contenute nei Fascicoli Informativi ricevuti.

Firma Assicurato _____

DICHIARO di avere ricevuto da parte del Contraente, prima dell'adesione alle presenti **Polizze Vita e Danni**, copia integrale dei Fascicoli Informativi – ciascuno composto da Nota Informativa; Glossario; Condizioni di Assicurazione; Modulo di Adesione - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.4 e 30 del Regolamento ISVAP n°35 del 26 maggio 2010.

Firma Assicurato _____

DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE

Da sottoscrivere soltanto nel caso in cui l'Assicurato rientri nella modalità A di cui agli artt.4 e 3 – “Modalità di adesione alla Polizza Collettiva” delle Condizioni di Assicurazione rispettivamente della Polizza Vita e della Polizza Danni. Nel caso l'Assicurato rientri nelle modalità B o C dovrà produrre rispettivamente il Questionario Medico ed il Rapporto Visita Medica.

Agli effetti della validità delle suddette **Polizze Vita e Danni** **DICHIARO** espressamente di essere in buona salute da almeno dodici mesi ed, in particolare:

- a) non essere stato affetto da una malattia acuta o cronica (esempi di malattie acute o croniche: disturbi cardio vascolari, disturbi del sistema nervoso, disturbi neuro-psichici, insufficienza respiratoria, insufficienza renale, ipertensione arteriosa, diabete, obesità, epatopatie, sieropositività HIV, tumori, malattie del sangue, broncopneumopatia cronico ostruttiva) e non presentare postumi invalidanti che riducano l'integrità fisica e psichica (infermità o invalidità);
- b) di non essere stato assente dalla propria professione o attività lavorativa per oltre sessanta giorni continuativi per infortunio o malattia nei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione del presente Modulo di Adesione.

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Prima di sottoscrivere la presente Dichiarazione di Buono Stato di Salute verificare l'esattezza e la veridicità delle dichiarazioni in essa contenute.

L'Assicurato ha il diritto di non sottoscrivere la presente Dichiarazione di Buono Stato di Salute e di richiedere ad Allianz di poter produrre il Questionario Medico o di potersi sottoporre a visita medica per certificare il proprio stato di salute. Il costo della visita medica è a carico dell'Assicurato. Allianz si riserva il diritto di prestare o meno la copertura assicurativa previo esame della documentazione sanitaria prodotta dall'Assicurato.

Firma Assicurato _____